

C. 4. *Itatem, & facultatem, cum per corporis imbecillitatem aliàs non valeret, in Chronolog. addi vinitus impetravit.*

In somma le opere manuali son talmente proprie de' Solitari, che nelle Istruzioni de' PP. Carmelitani Scalzi per li loro Romiti, espressamente a questi viene prescritto. *Diebus singulis operi alicui manuum incubant, tempore a Superiori designato, &c.*

C. 1. *de peculiaribus Eremit. ritibus. n. XI.*

E ciò in osservanza della loro Regola, la quale nel capo tredicesimo ordina: *Faciendum vobis aliquid operis*; con addurre l' esempio di S. Paolo, che faticava in opere manuali, *laboriosissimè*, affin di procacciarsi gli alimenti.

. VIII.

I nostri Digiuni.

NON durano i nostri digiuni nè più, nè meno di quel.

quello, che vien prescritto a chiare note dalla santa Regola Benedettina; cioè a dire: per tutto il tempo Pasquale noi digiuniamo solamente la Vigilia della Pentecoste, e le quattro Tempora immediatamente susseguenti. Dalla Festa della SS. Trinità fino a' 14. di Settembre, non abbiamo, che due digiuni per settimana, e sono il Mercoledì, e 'l Venerdì. Ma dalli 14. di Settembre fino a Pasqua, digiuniamo ogni dì, salvo le Domeniche, e 'l SS. Giorno di Natale, in esecuzione de' Sacri Canon, poichè S. Benedetto non eccettuava alcun giorno nella sua Regola. *A* ^{Reg. S.} ^{Bened.} ^{Cap. 41.}
Pentecoste, quarta, & sexta feria
ieiunent usque ad Nonam, reliquis
verò diebus ad Sextam prandeant.

L

Ab

Ab idibus autem Septembris usque ad caput Quadragesimæ, ad Nonam semper reficiant. In Quadragesima verò usque ad Pascha, ad Vesperam reficiant. A Sancto Pascha usque ad Pentecostem, ad Sextam reficiant Fratres, & ad serum cœnent.

Questa disposizione di digiuni è la più conforme al Testo, ed allo spirito della Regola, giusta il sentimento del Padre Martene; il quale dopo avere addotte le Costituzioni di diverse Congregazioni, che dispensano da i digiuni Regolari nelle principali Solennità; tosto asserisce, che l'uso di quegli, che digiunano ogni giorno, senza eccettuarne le Feste principali, è più lodevole, come alla nostra santa Regola più conforme. Anche i PP. Domenicani, e i Frati

Mi-

Mimori d
di, anco
cada il
eller
oro Re
senza al
lennità
Festo San
quàm cor
lebrare,
corporibus
laborant, q
rendat Pet
S. idque a
cum laude,
Monialium
I giorni
digiuno
zo un'
mezzo
dall' Or
Refetto
di; e m
li digiun

Minori digiunano ogni Venerdi, ancorchè in detto giorno cada il Santo Natale, atteso l' esser ciò prescritto dalle loro Regole, e Costituzioni, senza alcuna eccezione di Solennità. *Laudabiliores tamen, qui^{Marten.} Festa Sanctorum spiritualibus potius, ^{in Cap.} quam corporalibus gaudiis student ce^{41. Reg.} pag 567* lebrare, & animabus potius, quam corporibus reficiendis, in hisce Festis laborant, qua de re Cistercienses commendat Petrus venerabilis lib. 1. Epist. 28. idque actitant etiam nunc magna cum laude, nonnullæ Monachorum, & Monialium Congregationes.

I giorni, che non sono di digiuno, noi andiamo a pranzo un' ora, e mezzo avanti mezzo giorno. Per li digiuni dall' Ordine prescritti si vâ in Refettorio appunto a mezzo di; e mezz' ora più tardi per li digiuni Ecclesiastici; ade-

rendo in ciò all' uso approvato dalle Religioni più Osservanti, e alla pratica di tutta la Chiesa Cattolica, da alcuni secoli: avvegnachè i nostri primi Padri, ripieni dello spirito di penitenza, e di mortificazioni non mai fatolli, osservassero letteralmente anche in questo punto la Regola; siccome in quei tempi tutti i Fedeli, ne' giorni delle viglie dalla Santa Chiesa comandate, non rompevano il digiuno, che dopo l' ora di Nona, e solamente dopo Vespro nel sacro tempo Quaresimale; il che sussisteva eziandio al tempo dell' Angelico Dotto-

re S. Tommaso. Quindi è ancora in questo punto esserci noi dilungati un poco dalla penitenza de' nostri primi Padri, i quali, secondo la Regola

*Secunda
secunda
qu. 146.
art. 7. ad
secund.
& quar-
tum 147
art. 7. in
Corp.*

cola, no
di du
ti; ad
digiuno
dopo n
non co
fi, che
digiuni
ram: il
cola C
vegnac
che in t
sciutto
dine, e
digiuni
misura
le a qu
lascia d
ne con
conten
dri di b
tantefin
De liber

gola, non pranzavano ne' giorni di due pasti, che a mezzo di; *ad Sextam*: ne' giorni di digiuno di Regola, tre ore dopo mezzo di; *ad Nonam*: e non cominciavano a reficiarsi, che su' l far della sera ne' digiuni della Chiesa; *ad Vesperam*: il che aggiunto alla piccola Colazione della sera, avvennchè ella non consista, che in sole tre once di Pane asciutto ne' digiuni dell' Ordine, e in due solamente ne' digiuni della Chiesa, colla misura del Vino, quasi uguale a quella del Pranzo, non lascia di essere una mitigazione considerabile; essendosi contentati i nostri antichi Padri di bere, come porta l'ottantefimo Capo de i loro Usi: *De bibere, idest potu, post Vesperas.*